NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore 30 OTTOBRE 2015

Diritto societario. Le massime dei notai toscani

Per Srl e società di persone recesso con meno «vincoli»

I soci della società di persone e della società a responsabilità limitata possono convenire in ogni tempo che uno di essi receda dalla società, anche qualora non si sia verificata alcuna causa legale o convenzionale di recesso.
Qualora una Srl sia amministrata da un consiglio di amministrazione, lo statuto può riservare a uno o più amministratori nominati da singoli soci o dai soci di minoranza il diritto di veto limitatamente alle decisioni relative al compimento di determinati atti od operazioni; lo statuto può anche prevedere che a taluno degli amministratori sia attribuita la qualifica di amministratore delegato.
Sono questi alcuni dei nuovi principi di comportamento elaborati dall'Osservatorio societario del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia, Prato e che verranno presentati oggi nel corso di un convegno.
Quanto al recesso convenzionale, i principi enunciati (sia in tema di Srl che in tema di società di persone) sono importanti poiché, in mancanza di una previsione di legge o di statuto, vi è spesso il dubbio, nella prassi professionale quotidiana, se vi si possa dar corso.
Nel caso di recesso da società di persone, la liquidazione del socio può essere effettuata distribuendo sia le riserve che il capitale sociale: se dunque si utilizzano le riserve, la partecipazione del socio uscente si accresce agli altri soci in proporzione alla loro quota e la cessazione del rapporto sociale ha efficacia immediata.
Qualora, invece, si faccia luogo alla riduzione del capitale sociale, trova applicazione, quanto alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, l'articolo 2306 del Codice civile, e quindi la delibera di riduzione del capitale sociale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate, può essere eseguita, soltanto dopo tre mesi dal giorno della sua iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Invece, se si ha il caso di uno scioglimento convenzionale del rapporto sociale relativamente a un socio di società semplice, il recesso è sempre immediatamente efficace.
Quanto al recesso del socio di società a responsabilità limitata, la sua liquidazione può essere effettuata utilizzando riserve disponibili, o, in mancanza, riducendo il capitale sociale, fermo il diritto di opposizione dei creditori sociali. È importante notare che, secondo i notai fiorentini, la determinazione del valore di liquidazione della partecipazione del socio uscente non deve essere compiuta nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge (nell'articolo 2473 del Codice civile) per il caso del recesso ex lege, poiché non ricorre, nella fattispecie, una causa legale di recesso. Pertanto, è possibile pattuire convenzionalmente l'importo da liquidare al socio recedente.
Con riferimento alla governance delle Srl, i notai fiorentini ritengono che, in caso di scelta di un organo amministrativo pluripersonale collegiale, lo statuto può riservare a uno o più amministratori nominati da singoli soci (ai quali sia stato previamente riconosciuto il diritto particolare relativo alla loro nomina) o dai soci di minoranza (anche tramite il voto di lista) il diritto di veto limitatamente alle decisioni relative al compimento di atti o operazioni gestorie, anche genericamente intese e non individuate, con esclusione però delle materie di cui all'ultimo comma dell'articolo 2475 del Codice civile (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché decisioni di aumento del capitale), rispetto alle quali non è legittima alcuna limitazione del principio maggioritario.
Quanto alla delega dei poteri a un consigliere, viene espresso l'orientamento per il quale i "diritti particolari" dei soci in materia di amministrazione della società (ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, del Codice civile), possono prevedere la facoltà di un socio di essere amministratore o di poter designare l'amministratore munito di particolari deleghe gestorie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Angelo Busani

IL DUBBIO RISOLTO Si può decidere per l'uscita dalla compagine anche senza il verificarsi delle cause legali o convenzionali

CORRELATI

Responsabilità del socio Srl in bilico tra dolo e colpa

Galateri: «Il Cda di Generali rappresenta tutti i soci»

Meno limiti ai controlli sui conti intestati a terzi

Amministratore di società

Ok all'amministrator non socio